CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 1 (Convenzione)

Convenzione.

Fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio da una parte, e

La Cassa di risparmio di Milano;

La Cassa di risparmio di Torino;

La Cassa di risparmio di Bologna;

Il Monte de'Paschi in Siena;

Il Monte di pieta' e Cassa di risparmio di Genova;

La Cassa di risparmio di Roma;

La Cassa di risparmio di Venezia;

La Cassa di risparmio di Cagliari;

Il Banco di Napoli;

Il Banco di Sicilia, dall'altra parte,

Si e' stipulata la seguente convenzione, allo scopo di fondare una Cassa di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 1.

E' fondata una Cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni causati da infortuni che colpiscono gli operai sul lavoro, nel Regno.

Essa costituisce un Ente morale autonomo, e' amministrata dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano, e prende il nome di: Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Versione in vigore dal 1 agosto 1883, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it